

7

REGOLAMENTO GENERALE EBAT (ENTE BILATERALE AGRICOLO TERRITORIALE)
DELLE PROVINCE COMO E LECCO

INDICE

Disposizioni generali

- Art. 1 – Decorrenza
- Art.2 – Oggetto del Regolamento
- Art.3 – Requisiti ed obbligatorietà di iscrizione all'Ente Bilaterale
- Art.4 – Modalità di versamento contribuzione ad EBAT
- Art.5 – Contribuzione ad EBAT
- Art.6 – Gestione risorse dei fondi
- Art.7 – Mancato versamento dei contributi e sospensione delle Prestazioni
- Art. 8 – Prestazioni Mutualizzate
- Art.9 – Titolarità prestazioni e decorrenza
- Art.10 – Criteri e modalità di erogazione prestazioni
- Art.11 – Reclami sugli importi delle erogazioni
- Art.12 – Decadenza del diritto a servizi e prestazioni
- Art.13 – Variazione o cessazione del datore di lavoro
- Art.14 – Privacy e tutela dei dati personali
- Art.15 – Disciplina del regolamento
- Art.16 – Disposizioni transitorie
- Art.17 - Criteri di assegnazione RLST

REGOLAMENTO GENERALE EBAT

Articolo 1
DECORRENZA

Il presente regolamento decorre dal 01-01-2014, salvo le decorrenze particolari stabilite e specificate diversamente.



Articolo 2

OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Il Regolamento disciplina l'attuazione degli scopi statuari ed il funzionamento dei servizi e delle prestazioni previste ed erogate dall'Ente Bilaterale delle Province di Como e Lecco denominato (EBAT) in applicazione del CCNL per gli operai agricoli e florovivaisti e del Contratto Integrativo interprovinciale, sottoscritto in data 18 marzo 2013.

Articolo 3

REQUISITI ED OBBLIGATORIETA' DI ISCRIZIONE ALL'ENTE BILATERALE

Le aziende destinatarie, esplicitamente o anche implicitamente, che applicano il CCNL e CIPL per gli operai agricoli e florovivaisti operanti con unità produttive sul territorio delle Province di Como e Lecco, sono tenute a riconoscere integralmente quanto previsto dal Contratto Integrativo Provinciale siglato in data 18 marzo 2013, con la conseguente automatica adesione all' (EBAT) ENTE BILATERALE AGRICOLO TERRITORIALE DELLE PROVINCE DI COMO E LECCO.

Articolo 4

MODALITA' E VERSAMENTO CONTRIBUTIVO AD EBAT

L'adesione ad EBAT presuppone e comporta la conoscenza con conseguente accettazione delle norme dello Statuto e del Regolamento nonché delle loro eventuali successive modifiche; inoltre le aziende s'impegnano formalmente ad osservare integralmente gli obblighi ed oneri derivanti dal Contratto Integrativo Provinciale ed il relativo CCNL, oltre agli accordi ed atti normativi adottati fra le parti.

La riscossione dei contributi contrattuali a carico dei datori di lavoro e dei lavoratori destinati al finanziamento dell'EBAT avverrà unitamente alla riscossione dei contributi di assistenza contrattuale tramite la vigente convenzione con l'INPS di Como e di Lacco.

Art. 18 e 19 del CIPL 18-03-2013.

Il comitato di Gestione dell'EBAT assumerà anche tutte le funzioni del comitato contrattuale vigente tra le stesse parti sociali ed in particolare tramite i propri rappresentanti delegati la gestione del conto corrente bancario n. 190123 aperto presso la BNL di Como Piazza Cavour su cui confluiranno tutte le ritenute previste dagli art. 18 e 19 del vigente CIPL; da questo conto corrente, i fondi destinati dal contratto di lavoro alla gestione delle provvidenze a favore dei lavoratori e dei servizi per la sicurezza sul lavoro o per la gestione dei RLST verranno trasferiti ad altro conto corrente e precisamente il n. 2412.17, aperto sempre dall' EBAT presso la filiale MPS di Como Camerlata.

La divisione dei movimenti contabili su due diversi conti correnti ha lo scopo di tenere divise e ben distinte le gestioni contrattuali previste dall'art. 18 e 19 del vigente CIPL.

Articolo 5

CONTRIBUZIONE AD EBAT

L'obbligo contrattuale, disposto dall'accordo tra le Associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori dell'agricoltura nelle Province di Como e Lecco, definito dalle convenzioni INPS vigenti, viene assolto mediante il versamento trimestrale attraverso il modello DMAG/R che autorizza l'INPS a trattenere l'importo convenuto, il cui ammontare complessivo è pari a € 0,60 per ogni giornata di lavoro , di cui € 0,30 gg. a carico del datore di lavoro, il restante € 0,30 gg. a carico del lavoratore.

TABELLA DEL RIPARTO DELLE QUOTE PER OGNI GIORNATA DI LAVORO:

DESTINAZIONE FONDO	A CARICO IMPRESA	A CARICO LAVORATORE	TOTALE
Fondo comune di gestione	0,005	0,005	0,01
Mutualizzazione Integrazione maternità e provvidenze lavoratori	0,025	0,045	0,07
Organismo paritetico e finanziamento RLST	0,07	0,0	0,07
Assistenza Contrattuale	0,20	0,25	0,45
TOTALE	0,30	0,30	0,60

Gli introiti dell'EBAT possono essere utilizzati esclusivamente per la specifica destinazione a cui sono assegnati, in particolare:

-Le quote destinate al fondo comune di gestione verranno utilizzate per la copertura delle spese di gestione dell'EBAT.

-le quote destinate alle provvidenze per i lavoratori verranno destinate a tale scopo in base al regolamento dell'Ente.

-le quote destinate al servizio RLST saranno utilizzate esclusivamente a tale scopo.

-le quote destinate all'assistenza contrattuale saranno versate periodicamente alle associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori in base ai rispettivi incassi di competenza e dovranno essere utilizzate per lo svolgimento continuativo dell'attività di assistenza contrattuale svolta a favore delle categorie rappresentate.

L'EBAT redigerà annualmente un bilancio che consentirà al Comitato di gestione la verifica puntuale di quanto sopra.

In riferimento alla normativa in materia di sicurezza sul lavoro EBAT richiede, alle aziende del territorio che intendono avvalersi del servizio, una quota di adesione alla attività di verifica da parte dei Responsabili dei Lavoratori della Sicurezza Territoriale (RLST), stabilità in € 50,00 (cinquanta) annui per le imprese fino a 15 dipendenti,

Articolo 6

GESTIONE RISORSE DEI FONDI

L'ammontare complessivo dei contributi giornalieri come da contratto di lavoro viene così suddiviso:

- lo 0,15 gg. per l'integrazione maternità, malattie/infortuni/prestazioni straordinarie previste dalla contrattazione provinciale, salute e sicurezza, nonché il costo di gestione e funzionamento dell'ufficio;
- Il rimanente 0,45 gg. per quota di Assistenza Contrattuale.

Le risorse derivanti dalle contribuzioni trimestrali sono ripartite negli appositi e specifici fondi a destinazione vincolata, nel rispetto del Contratto Integrativo Provinciale e successive modifiche come da regolamento attuale e successive modifiche.

Gli importi ripartiti ai fondi sono al netto di tutti gli oneri di riscossione contabilizzata in proporzione all'entità delle entrate.

Fermo restando quanto indicato sopra, la gestione amministrativa dei Fondi spetta al

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Comitato di Gestione come previsto dallo Statuto (EBAT) , ivi compresa la scelta delle modalità di investimento delle risorse in attesa di essere utilizzate; assicurando in ogni caso la liquidità necessaria per la gestione dei servizi e l'erogazione delle prestazioni nei termini previsti dai regolamenti e dalle procedure.

prelievi, erogazioni, pagamenti per qualsiasi titolo o causale ed il movimento dei fondi dell'Ente devono essere effettuati con firma abbinata del Presidente e del Vicepresidente e approvate dal Comitato di Gestione, nel rispetto dello statuto.

Articolo 7

MANCATO VERSAMENTO DEI CONTRIBUTI E SOSPENSIONE DELLE PRESTAZIONI

Il versamento dei contributi all'EBT avverrà unitamente alla riscossione trimestrale dei Contributi agricoli unificati tramite il mod. F24.

In mancanza di tale versamento, non saranno garantiti i servizi e le prestazioni, sia alle imprese che ai loro dipendenti.

Potrà essere sanato il mancato versamento del contributo entro il mese successivo della normale scadenza, previa comunicazione ad EBAT accompagnata da effettiva ricevuta della regolarizzazione della posizione.

A partire dal 2014, a tutti i casi di ritardo versamento dei contributi, si applicherà una contribuzione addizionale (finalizzata a coprire le maggiori spese amministrative) pari a 3 euro per mese di ritardo riferito a ciascuna posizione lavorativa associata oltre ad un interesse di mora pari al tasso legale maggiorato di 2 punti.

Il calcolo della contribuzione addizionale verrà effettuato dall'ufficio amministrativo dell'ente ed il versamento dei contributi dovrà consentire la netta distinzione tra contribuzione ordinaria ed addizionale.

Nei confronti dei datori di lavoro inadempienti, EBAT si riserva di mettere in atto tutte le azioni necessarie all'incasso dei contributi dovuti dalle aziende, adottando i provvedimenti previsti dalle leggi e dalla contrattazione.

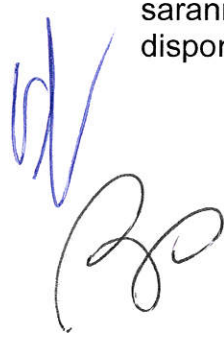
In caso di mancato versamento dei contributi oltre i sei mesi, i servizi e le prestazioni potranno essere riattivate solo a seguito dell'effettivo pagamento delle mensilità scoperte, mediante bonifico bancario, ivi compresa la contribuzione addizionale prevista e calcolata dall'ufficio amministrativo EBAT.

La definitiva riattivazione del diritto alle prestazioni avverrà senza soluzione di continuità per i lavoratori, mentre invece sarà oggetto di valutazione del Comitato di Gestione la determinazione della nuova decorrenza delle prestazioni a vantaggio delle imprese.

Articolo 8

PRESTAZIONI MUTUALIZZATE

Le prestazioni mutualizzate a favore dei lavoratori, previste con decorrenza annuale saranno definite entro il primo trimestre dal Comitato di Gestione in base alle effettive disponibilità economiche a tale scopo destinate.



Articolo 9

TITOLARITA' PRESTAZIONI E DECORRENZA

Le aziende ed i loro lavoratori dipendenti possono fruire dei servizi e delle prestazioni e provvidenze perché le prime risultino in regola con l'applicazione integrale della contrattazione Nazionale e Provinciale (CCNL e CIPL) di settore ed abbiano regolarmente versato la contribuzione ad EBAT da almeno sei mesi.

Articolo 10

CRITERI E MODALITA' DI EROGAZIONE PRESTAZIONI

Le domande di Prestazioni/Provvidenze verranno evase dall'ufficio EBAT annualmente.

Articolo 11

RECLAMI SUGLI IMPORTI DELLE EROGAZIONI

Qualsiasi reclamo nei confronti di EBAT sulla non corrispondenza delle somme erogate oppure sulla mancata liquidazione in tutto o in parte delle somme stesse, deve essere presentato per iscritto dal dipendente o dall'azienda entro 60 gg. dalla data di ricevimento della comunicazione di accoglimento o rifiuto della pratica a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, al Comitato di Gestione

Articolo 12

DECADENZA DEL DIRITTO AL SERVIZIO ED ALLE PRESTAZIONI

Il diritto a servizi e prestazioni a favore di aziende e loro lavoratori dipendenti si estingue:

- per cessazione dell'azienda;
- per decesso del dipendente(eccetto il caso della provvidenza per decesso del dipendente);
- per cessazione del rapporto di lavoro dipendente;
- per esclusione disposta in presenza di omissioni contributive, irregolarità o abusi;
- per passaggio del dipendente alla qualifica di impiegato o dirigente.

Nel caso di cessazione del rapporto di lavoro o per passaggio alla qualifica di impiegato o dirigente, l'azienda è tenuta a darne comunicazione ad EBAT.

Articolo 13

VARIAZIONE O CESSAZIONE DEL DATORE DI LAVORO

Nel caso di cessazione dell'Attività del datore di lavoro, da qualsiasi causa sia derivata, con conseguente cessazione dei rapporti lavorativi, si configura un'ulteriore ipotesi di decadenza del diritto alle prestazioni rispetto a quelle previste nell'articolo precedente.

Con riferimento al caso in cui l'Azienda per qualsiasi motivo sospenda la propria attività, la stessa sarà tenuta a darne comunicazione ad EBAT nel termine massimo dei 60 giorni.

Nel caso dei cambi di gestione e concessione, o cessione di ramo d'azienda, l'azienda subentrante è tenuta a comunicare i nominativi dei lavoratori trasferiti.

In tutti i casi l'azienda subentrante inizierà a calcolare e versare la contribuzione prevista dal primo giorno del mese successivo all'ultimo trimestre regolarmente versato dall'azienda cessante, anche se la cessione è avvenuta nel corso del mese.



Articolo 14

PRIVACY E TUTELA DATI PERSONALI

EBAT, in qualità di titolare del trattamento, ai sensi dell'art.13 D. Lgs.n.196/03, s'impegna al trattamento di tutti i dati conferiti dalle aziende, dai loro consulenti e centri servizio e dai lavoratori dipendenti nel rispetto ed entro i limiti previsti dalla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali di cui al D. Lgs.196/03 e successive modifiche ed integrazioni.

Il conferimento dei dati, ivi compresi eventualmente quelli sensibili, richiesti dalle procedure di registrazione e contribuzione saranno strettamente funzionali, alla gestione e all'esecuzione del rapporto associativo-contrattuale, il quale senza il trattamento dei dati richiesti potrebbe non essere, in tutto o in parte eseguito.

Le modalità di trattamento dati e le procedure-effettuate anche con l'ausilio di strumenti elettronici-necessarie per il fine indicato, nel rispetto dei principi di liceità, correttezza e trasparenza e con logiche strettamente correlate agli scopi e finalità di EBAT, attribuite dallo stesso statuto e dalla contrattazione Provinciale e nazionale tra le Parti del settore.

I dati potranno essere conosciuti dai dipendenti e collaboratori, specificatamente autorizzati a trattarli in qualità di responsabili o incaricati, di volta in volta individuati e coinvolti nell'ambito delle rispettive mansioni e comunque in conformità alle istruzioni ricevute; l'elenco di tali collaboratori, potrà essere conosciuto dagli associati facendo specifica richiesta all'Ente.

I dati personali saranno custoditi e controllati con misure di sicurezza adeguate a ridurre al minimo i rischi di distruzione o perdita, accesso non autorizzato, trattamento illecito.

Essi non sono soggetti a diffusione; potranno essere comunicati, oltre che alle Parti sociali costitutive di EBAT, anche a terzi soltanto per svolgere o fornire servizi funzioni alla esecuzione e prosecuzione del rapporto associativo-contrattuale.

Articolo 15

DISCIPLINA DEL REGOLAMENTO

Quanto non disciplinato nel presente regolamento, oppure nelle specifiche convenzioni/accordi, legati alle prestazioni e previdenze, potrà essere previsto con specifica delibera dal Comitato di Gestione, che verrà allegata al regolamento come verbale del Comitato.

Articolo 16

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

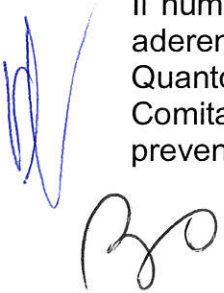
Con l'avvio dell'attività dell'EBAT dal 2014 viene sciolto il CISAF (COMITATO PARITETICO INTERPROVINCIALE COMO E LECCO PER LA SICUREZZA SUL LAVORO NELLE AZIENDE AGRICOLE E FLOROVIVAISTICHE) costituito il 09-11-2009, la cui attività viene assorbita dall'EBAT.

Articolo 17

Per quanto riguarda la nomina e l'attribuzione degli RLST verrà data comunicazione congiunta all'EBAT da parte delle organizzazioni sindacali dei lavoratori a ciò delegate.

Il numero degli RLST dovrà essere sufficiente a rappresentare i lavoratori delle aziende aderenti al servizio nei limiti delle disponibilità finanziarie destinate a tale scopo.

Quanto sopra verrà regolamentato da apposito accordo da sottoporre all'approvazione del Comitato EBAT; tale accordo dovrà essere prevedere anche le attività di formazione e prevenzione in materia di sicurezza sul lavoro in agricoltura.



APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO GENERALE EBAT DELLE PROVINCIE DI COMO E LECCO

In data 05-06-2014 viene approvato l'allegato regolamento composto di pagine sei

Il Comitato di Gestione dell'EBAT

Confagricoltura Como Lecco

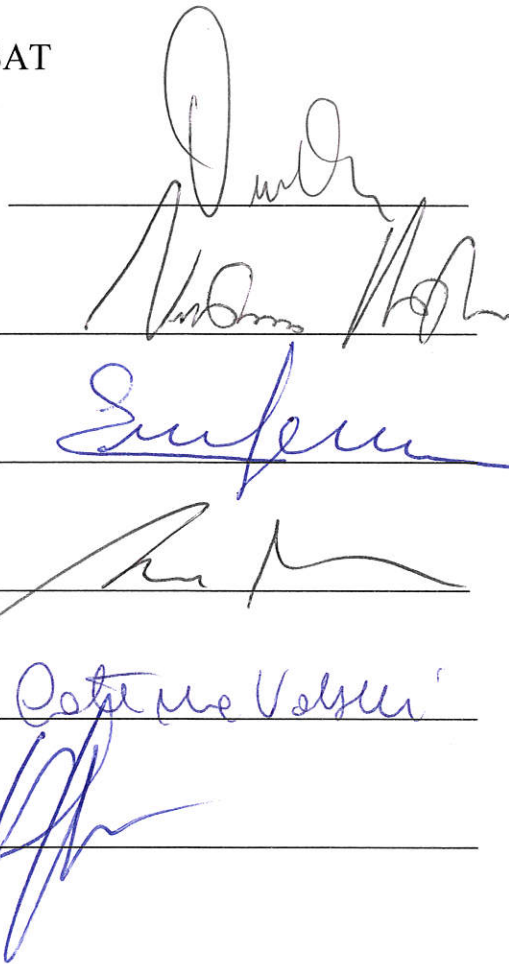
Coldiretti Como Lecco

Cia Alta Lombardia

FLAI CGIL

FAI CISL

UILA UIL



The image shows a series of handwritten signatures in blue ink, each placed on a horizontal line. The signatures are arranged vertically, corresponding to the list of organizations on the left. The first signature is for the Comitato di Gestione dell'EBAT. The second is for Confagricoltura Como Lecco. The third is for Coldiretti Como Lecco. The fourth is for Cia Alta Lombardia. The fifth is for FLAI CGIL. The sixth is for FAI CISL, with the name 'Cesare Valsecchi' written in a more legible script. The seventh is for UILA UIL.